

Verbale di Accordo

Il giorno 10 dicembre 2020, in modalità telematica sono presenti le seguenti parti:

- Per l'Azienda MAST SPA con sede in Roma alla Via Salaria 290 rappresentata da Carlo Lodigiani

Per le OO.SS. di categoria i Sigg.:

- Per la FILT CGIL Nazionale – il Sig.ri Davide Franzosi,
- Per la FIT CISL Nazionale - il Sig.ri Giorgio Ghiglione,
- UILTRASPORTI Nazionale – il Sig. Massimo Ferretti,
- Per la UGL FERROVIERI Nazionale – il Sig. Francesco Zolezzi
- Per la SALPAS Or.s.a. Nazionale – il Sig.ri Claudio Fiorenza
- Per la SLM FAST CONFISAL – Nazionale – la Sig.ra Sabrina Mancini

Oggetto: Contratto di solidarietà – CENTOSTAZIONI Emilia Romagna e Piemonte

Premesso che:

- L'ATI MAST/Copernico risulta titolare in ATI del Contratto di appalto RFI Network già Centostazioni SPA per le aree Piemonte e Emilia Romagna
- Che gli impianti di Faenza, Ferrara, Forlì, Modena, Rimini, Ravenna e Alessandria, Asti, Biella, Vercelli sono eseguiti direttamente alla società MAST SPA
- Che in data 22 gennaio era stato sottoscritto accordo per ricorso a contratto di solidarietà per il periodo 01.02.2020 al 30.04.2020 a valere su numero 16 lavoratori su un totale di 37 lavoratori negli impianti di Faenza, Forlì, Alessandria
- Che successivamente veniva rinnovato tale contratto di solidarietà per il periodo dal 1.05.2020 al 30.09.2020
- Che ulteriormente veniva rinnovato contratto di solidarietà per il periodo dal 1 ottobre 2020 al 15 dicembre 2020
- Che nel frattempo la struttura appaltante comunicava proroga del contratto di appalto dal 16 dicembre 2020 fino al 15 dicembre 2021
- Che l'impresa rappresentava il perdurare della situazione all'origine del precedente ricorso, ciò anche in considerazione della particolare contingenza determinata dalla emergenza epidemiologica in atto
- Che si confermavano numero 2,4 esuberanti su un organico interessato al ricorso di numero 11 unità
- Che l'impresa chiedeva di effettuare un incontro in modalità video conferenza per la data odierna
- Che l'incontro veniva indetto e si svolgeva in modalità telematica in data odierna

Concordano

di sottoscrivere il Contratto di Solidarietà ai sensi del D.Lgs del 148/2015 art. 21 comma 1 lettera "C" e comma 5 per il periodo dal 15.12.2020 al 30.06.2021 onde poter scongiurare il ricorso a riduzione di personale.



A tal uopo le parti precisano quanto segue:

il C.C.N.L. applicato è quello dalla Mobilità Area Contrattuale Attività Ferroviaria del 16-12-2016 e ss.mm.ii.;
e l'orario di lavoro contrattuale è di 38 ore settimanali;

Ambito di applicazione:

L'applicazione del contratto di solidarietà riguarderà N° 11 lavoratori (su un totale complessivo di 37 lavoratori) presenti sull'appalto RFI già Centostazioni Emilia Romagna - Piemonte di cui all'allegato elenco che forma parte integrante del presente accordo;

Decorrenza e durata:

il contratto di solidarietà avrà decorrenza dal 15.12.2020 al 30.06.2021 per 6,5 mesi, rinnovabili;

Riduzione dell'orario di lavoro:

l'orario di lavoro per tutti i lavoratori interessati al Contratto di solidarietà sarà decurtato nel rispetto del comma 5 art. 21 D.lgs 148/2015 come di seguito indicato:

Unità produttiva presso stazione di Faenza n. 3 lavoratori riduzione media del 12 % per un esubero pari a 0,4 FTE

Unità produttiva presso stazione di Forlì n. 2 lavoratori riduzione media del 40 % per un esubero pari a 0,8 FTE

Unità produttiva presso stazione di Alessandria n. 6 lavoratori riduzione media del 20 % per un esubero pari a 1,2 FTE

La riduzione oraria media dell'orario di lavoro non supererà il 70% per ciascun lavoratore nell'arco dell'intero periodo.

La riduzione dell'orario di lavoro non verrà applicata ai lavoratori con part time al 50%;

L'articolazione della riduzione dell'orario potrà essere effettuata secondo le seguenti modalità, anche in concorso tra loro:

- giornate intere di sospensione della solidarietà distribuite all'interno del mese, concentrate in settimane intere sempre nell'arco del mese, all'interno delle settimane lavorative sempre nell'arco del mese;
- riduzione giornaliera dell'orario di lavoro.

Deroghe all'orario concordato

Le Parti, convengono che l'Azienda, previa comunicazione alle OO.SS. e le RSA/RSU d'appalto, per soddisfare temporanee esigenze di maggior lavoro può modificare in aumento, entro i limiti del normale orario di lavoro settimanale, l'orario ridotto. Il maggior lavoro prestato comporta una corrispondente riduzione del trattamento di integrazione salariale.



Interventi aziendali per favorire l'occupazione


Le misure che la Società intende intraprendere, per agevolare il mantenimento dei livelli occupazionali sono le seguenti: un più razionale impiego della forza lavoro che realizzi un sensibile abbattimento dei costi fissi, nonché una razionalizzazione delle strutture.

L'indennità di solidarietà sarà anticipata dalla Società onde evitare traumi economici ai lavoratori aventi titolo.

La Società e le OO.SS. concordano di verificare l'attuazione del Contratto di Solidarietà su richiesta di una delle parti.

Letto, confermato e sottoscritto (verbale composto da due pagine e l'elenco allegato)

Per la Società




Per la FILT CGIL




Per la FIT CISL



Per la Ultrasporti



Per la UGL Ferrovieri



Per la SLM Fasf Confsal



Per la Salpas ORSA

